



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: **Lo straniero e la Cedu.** Respingimento ed espulsione – *Unità familiare*

Titolo: *L'espulsione di stranieri condannati penalmente: il difficile bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla difesa dell'ordine pubblico e il diritto dello straniero all'unità familiare*

Autore: **MARIA CHIARA LOCCHI**

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell'uomo, Quarta Sezione. Decisione del 24 novembre 2009, *Omojudi c. Regno Unito* (ricorso n° 1820/08)

Parametro convenzionale: art. 8 Cedu

Parole chiave: espulsione, condanna penale, soggiornante di lungo periodo, unità familiare

1. Con la sentenza nel caso *Omojudi c. Regno Unito* la Corte europea di Strasburgo ha aggiunto un importante tassello alla sua copiosa, e oscillante, giurisprudenza in tema di protezione dell'unità familiare dello straniero nel caso di espulsione a seguito di condanna penale. Dichiarando illegittimo l'ordine di espulsione disposto dal Governo britannico nei confronti di un cittadino nigeriano residente di lungo periodo nel Regno Unito – lì sposato da ventisei anni e con tre figli tutti nati in territorio britannico – che aveva subito diverse condanne penali, i giudici europei hanno ritenuto sproporzionata la misura dell'espulsione, fondata sul legittimo interesse dello Stato alla prevenzione della criminalità e alla tutela dell'ordine pubblico, rispetto al fondamentale diritto del ricorrente all'unità familiare.

2. La causa è originata dal ricorso del sig. Omojudi, cittadino nigeriano residente nel Regno Unito dall'età di ventidue anni e lì raggiunto dalla moglie della stessa nazionalità, con la quale il ricorrente ha avuto tre figli, tutti cittadini britannici, di cui due minorenni all'epoca del ricorso e uno, il maggiore, già padre di una bambina di due anni. A seguito di due ordini di espulsione per scadenza del titolo di soggiorno, entrambi appellati senza successo, nel 1989 il ricorrente veniva condannato per furto e associazione a delinquere finalizzata alla truffa a quattro anni di carcere. Nel 2000, insieme alla moglie, egli chiedeva al Governo britannico il rilascio di un'autorizzazione al soggiorno illimitato nell'ambito di una sanatoria della condizione di irregolarità degli immigrati



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

privi di permesso di soggiorno; tale autorizzazione era concessa ad entrambi nel 2005. Nel 2006 il ricorrente era di nuovo condannato a quindici mesi di carcere per molestie sessuali, per essersi reso colpevole, nello svolgimento della sua attività di *housing officer*, di avances sessuali non gradite nei confronti di una donna; nel marzo 2007 il Ministero degli Interni ordinava l'espulsione del sig. Omojudi per motivi di prevenzione del disordine e del crimine e protezione della salute e della morale pubbliche, interessi fondamentali considerati dal giudice d'appello meritevoli di prevalere sul diritto del ricorrente all'unità familiare; a seguito del rigetto della richiesta di *judicial review* del provvedimento di allontanamento, il sig. Omojudi veniva espulso verso la Nigeria nell'aprile 2008.

3. Le argomentazioni del sig. Omojudi a sostegno del suo ricorso si basavano, da un lato, sulla solidità del nucleo familiare e della convivenza dei coniugi tra loro e con i figli e, dall'altro, sull'impossibilità di un trasferimento della famiglia in Nigeria a seguito del ricorrente, essendo i figli adolescenti cittadini britannici educati nel Regno Unito e la moglie responsabile del mantenimento e della cura dei figli e della nipote di due anni. Riguardo alla condanna per molestie sessuali – l'unica posta alla base dell'ordine di espulsione – il ricorrente ne rilevava l'insufficienza a fondare tale misura restrittiva, sottolineando la buona condotta tenuta in carcere e il rispetto della legge nei periodi intercorsi tra i due episodi delittuosi del 1989 e del 2005. In considerazione di tali elementi, dunque, si contestava che la misura dell'espulsione fosse necessaria in una società democratica.

Il Governo britannico, per parte sua, insisteva sulla legittimità dell'espulsione, di per sé lesiva dell'unità familiare del ricorrente, in quanto proporzionale al perseguimento del fine legittimo della prevenzione del crimine. A tal fine si poneva l'accento sulla storia criminale del ricorrente, che aveva dimostrato negli anni più volte disprezzo per le leggi inglesi e, con la condanna del 2006, era stato registrato come *sex offender* e considerato un soggetto mediamente pericoloso per la comunità. Il Governo, inoltre, tendeva a svuotare di significato la lunga residenza del ricorrente nel Regno Unito – mostrando come, essendo arrivato già in età adulta, fosse stato due volte detenuto e per la maggior parte del tempo avesse soggiornato irregolarmente nel territorio – valorizzando invece i legami suoi e della moglie con la Nigeria, sostenendo che non fosse affatto impossibile o particolarmente difficile il reinserimento in quel paese.

4. Nella sua giurisprudenza in tema di protezione dell'unità familiare a fronte di provvedimenti inerenti il controllo dell'immigrazione la Corte ha sempre sostenuto la non deducibilità dall'art. 8 Cedu di un diritto assoluto dello straniero a non essere espulso; in alcune circostanze, tuttavia, l'espulsione di uno straniero può dar luogo ad una lesione del suo diritto *ex art. 8* (cfr., per la prima decisione in tal senso, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28.5.1985; in seguito, *Moustaquim c. Belgio*, 18.2.1991; *Beldjoudi c. Francia*, 26.3.1992; *Boultif c. Svizzera*, 2.9.2001; *Amrollahi c. Danimarca*, 11.7.2002; *Yilmaz c. Germania*, 17.4.2003; *Keles c. Germania*,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

27.10.2005). L'affermazione di tale possibilità, viste le ripercussioni in senso fortemente limitante sulle politiche statali di regolamentazione dell'immigrazione, ha obbligato la Corte a elaborare una serie di criteri e parametri particolarmente elastici al fine di bilanciare la tutela del diritto sancito al primo comma dell'art. 8 e gli altri interessi pure fondamentali indicati al c. 2. La giurisprudenza che ne è seguita si caratterizza per l'approccio spiccatamente casistico e per la forte oscillazione delle decisioni negli orientamenti e negli esiti, considerando la difficoltà e l'estrema variabilità della valutazione di proporzionalità del provvedimento di espulsione, e quindi della lesione del diritto all'unità familiare che ne deriva, rispetto all'interesse pubblico da tutelare, in particolar modo nei casi di difesa dell'ordine pubblico e prevenzione del crimine in presenza di stranieri colpevoli di reati. Dopo una prima fase di relativa apertura nella tutela del diritto all'unità familiare dello straniero espulso a fronte di condanne penali anche significative, dalla metà degli anni novanta è possibile rilevare un inasprimento nell'orientamento seguito dalla Corte a proposito della ponderazione dei due criteri chiave di giudizio – condotta antisociale e/o criminale dello straniero e attacco sociale e affettivo dello stesso nel territorio – a favore della prima e a danno del secondo, arrivando a ritenere legittime le espulsioni di stranieri residenti di lungo periodo e persino di seconda generazione (cfr. *Boughanemi c. Francia*, 24.4.1996; *Bouchelkia c. Francia*, 27.1.1997; *Boujaïdi c. Francia*, 26.10.1997; *Dalia c. Francia*, 19.2.1998; *Baghli c. Francia*, 30.11.1999).

5. In vista della risoluzione di tali questioni la Corte ha elaborato una sorta di “percorso a tappe” volto ad accertare, ai sensi dell'art. 8 c. 1, l'esistenza di una “famiglia” e di una “vita familiare” da tutelare nonché dell'“interferenza” con tale diritto operata dal provvedimento di espulsione; l'accertamento dell'avvenuta violazione, tuttavia, pur se necessario, non è ancora elemento sufficiente ai fini della dichiarazione di illegittimità dell'espulsione, dovendosi passare a considerare i profili indicati nel secondo comma dell'art. 8, ovvero l'adozione del provvedimento statale “in conformità della legge”, il “perseguimento di uno scopo legittimo” e la “necessarietà in una società democratica”. La predisposizione di tale percorso ha avuto nella decisione *Boultif* (cit., § 48) un momento decisivo, essendosi con essa fissati i criteri rilevanti nella valutazione dell'illegittimità dell'espulsione ai sensi dell'art. 8 Cedu, con riferimento alla sua “necessarietà in una società democratica” e alla “proporzionalità al fine legittimo perseguito”, essendo questi ultimi i profili più di frequente interessati dalle dichiarazioni di violazione dell'art. 8 Cedu. I “criteri *Boultif*”, in sostanza, corrispondono ad altrettanti indicatori, da un lato, della condotta antisociale dello straniero – avendo riguardo alla natura e alla serietà del reato commesso dal ricorrente, al tempo intercorso dalla commissione del reato e alla condotta del ricorrente durante detto periodo – e, dall'altro, del radicamento personale e sociale suo e della sua famiglia nella comunità di residenza – come si evince dalla considerazione della durata del soggiorno del ricorrente nello Stato che ha ordinato l'espulsione, della nazionalità delle diverse persone coinvolte, della situazione familiare del ricorrente, in riferimento ad es. alla durata del matrimonio e ad altri fattori espressivi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

dell'effettività della vita familiare della coppia, dell'eventualità che il coniuge fosse a conoscenza della commissione del reato al momento dell'inizio della relazione di coppia, della presenza di figli e della loro età, nonché della serietà delle difficoltà che il coniuge rimasto solo incontrerebbe a seguito dell'espulsione. In aggiunta a detti criteri la Corte ha esplicitato nel caso *Üner* due ulteriori parametri considerati "impliciti" in quelli già fissati nel caso *Boultif*, ovvero l'interesse e il benessere dei figli, anche alla luce della serietà delle difficoltà che essi incontrerebbero a seguito dell'espulsione del genitore, e la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con quello di destinazione.

Nel valutare il ricorso del sig. Omojudi la Corte ha dunque seguito il percorso concettuale appena descritto, chiedendosi innanzitutto se c'è effettivamente stata interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare e privata; la conclusione, secondo i giudici, è senza dubbio positiva con riferimento al legame tra il ricorrente, da un lato, e la moglie e i due figli più piccoli, dall'altro. È interessante notare come la Corte ribadisca la necessità di valutare caso per caso l'opportunità di inquadrare la lesione dell'art. 8 nell'ambito della vita familiare o della vita privata, considerando che con quest'ultima espressione ci si vuole riferire alla totalità dei legami sociali intercorrenti tra i migranti residenti e la comunità nella quale essi vivono (cfr. *Maslov c. Austria*, 22.3.2007). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che vi sia stata lesione di entrambi gli aspetti del diritto sancito all'art. 8 Cedu.

Il passaggio successivo nel ragionamento della Corte consiste nel verificare che la lesione, oggettivamente intervenuta, sia stata disposta alle condizioni e per gli scopi indicati nel secondo comma dell'art. 8, nel qual caso non si tratterebbe di misura illegittima ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda la "conformità alla legge", non c'è dubbio che l'espulsione sia stata disposta dal Governo britannico legittimamente, ai sensi dell'*Immigration Act* del 1971 (e succ. mod.); non è nemmeno in discussione l'esistenza di uno "scopo legittimo", consistente nella prevenzione del disordine e dei crimini.

Il profilo decisivo nella valutazione dell'illegittimità della misura lesiva, dunque, è quello della "necessarietà in una società democratica". Da questo punto di vista la Corte ha considerato, innanzitutto, che i reati più gravi commessi dal ricorrente – in ogni caso avulsi da qualsivoglia contesto di tossicodipendenza e violenza sessuale – risalgono al 1989 e al 2005 e che nei sedici anni intercorrenti tra i due episodi criminosi la sua condotta è stata sostanzialmente corretta e, in secondo luogo, che il Ministero degli Interni britannico ha ritenuto di rilasciare l'autorizzazione al soggiorno illimitato a favore del ricorrente nel 2005, a cioè quando egli era stato già condannato per delitti relativamente gravi (furto e associazione a delinquere finalizzata alla truffa nel 1989). Secondo i giudici, dunque, la valutazione della necessità e proporzionalità dell'espulsione va condotta in riferimento alla condanna intervenuta nel 2006 per abusi sessuali, ovvero in seguito al rilascio



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

dell'autorizzazione al soggiorno illimitato: tale episodio per la Corte non sarebbe qualificabile come una manifestazione di aggressione sessuale tra le più gravi, mentre è stata fortemente valorizzata la solidità dei legami familiari del ricorrente nel Regno Unito, a fronte delle oggettive difficoltà che la famiglia incontrerebbe in Nigeria. In considerazione delle specifiche circostanze del caso, dunque – con particolare riferimento alla forza dei legami familiari del ricorrente con il Regno Unito, la durata della sua residenza nel paese e le difficoltà che i figli più piccoli incontrerebbero a seguito di un trasferimento in Nigeria – la Corte ha ritenuto che l'espulsione del sig. Omojudi non sia proporzionata al fine legittimo perseguito e violi dunque l'art. 8 Cedu.

Precedenti conformi

Moustaquim c. Belgio, 18.2.1991, ric. n. 12313/86

Beldjoudi c. Francia, 26.3.1992, ric. n. 12083/86

Nasri c. Francia, 13.7.1995, ric. n. 19465/92

Boultif c. Svizzera, 2.8.2001, ric. n. 54273/00

Amrollahi c. Danimarca, 11.7.2002, ric. n. 56811/00

Keles c. Germania, 27.10.2005, ric. n. 32231/02

Maslov c. Austria, 22.3.2007, ric. n. 1638/03

Precedenti difformi

Boughanemi c. Francia, 24.4.1996, ric. n. 22070/93

Bouchelkia c. Francia, 27.1.1997, ric. n. 23078/93

Boujaïdi c. Francia, 26.10.1997, ric. n. 25613/94

Dalia c. Francia, 19.2.1998, ric. n. 26102/95

Baghli c. Francia, 30.11.1999, ric. n. 34374/97

Üner v. Netherlands, 18.10.2006, ric. n. 46410/99



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Profili di diritto interno

Cass. pen., sez. I, sent. 12 giugno 2007, n. 34562 (sulla non applicabilità all'espulsione a titolo di misura di sicurezza dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19 c. 2 T.U. 286/98, trattandosi di misura che può essere disposta anche nei confronti di straniero regolarmente soggiornante e anche se convivente con familiare italiano, poiché si tratta di straniero che ha commesso un delitto che ne rivela una particolare attitudine a delinquere e così ha violato il dovere di astenersi dal commettere delitti provocando la reazione dell'ordinamento giuridico).

Riferimenti bibliografici

SUDRE F. (dir.), *Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 2002

FRONTMAN-CAIN S., *Boultif v. Switzerland: The ECHR Fails to Provide Precise Criteria for Resolving Article 8 Deportation Cases*, in *Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev.*, 25/2002

BRYAN I. - LANGFORD P., *Impediments to the Expulsion of Non-Nationals: Substance and Coherence in Procedural Protection under the European Convention on Human Rights*, in *Nor. J. Int. L.*, 79/2010

13/01/2010